

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1998, n. 5
Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili.

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalita'

1. ___ La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attivita' sportive, in favore delle persone disabili, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica.
2. ___ Alle societa', associazioni, federazioni sportive e' riconosciuta primaria importanza nel raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge.
3. ___ In attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede, ai soggetti ivi indicati, i contributi previsti negli articoli 2 e 5 della presente legge.

Art. 2
Interventi

1. ___ I contributi sono concessi alle societa' sportive e alle associazioni operanti nelle varie attivita' riconosciute dal CONI, che promuovono la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva, esclusivamente per le seguenti finalita':
 - a) spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attivita' sportive;
 - b) spese inerenti le manifestazioni sportive aperte anche ai disabili;
 - c) spese per istruttori, tecnici e medici specifici agli atleti disabili;
 - d) spese per interventi per corsi specifici a favore di istruttori di atleti disabili.
2. ___ Sono ammessi ai contributi di cui al comma 1 anche le societa' e associazioni composte prevalentemente di disabili che partecipano o programmano attivita' e iniziative sportive riconosciute dal CONI.
3. ___ Sono esclusi dai contributi interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.

Art. 3
Domande

1. ___ Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, debbono essere inoltrate alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno
2. ___ Ai fini della concessione di contributi i richiedenti debbono produrre la seguente documentazione:
 - a) istanza della societa' o associazione con la quale si richiede il contributo;
 - b) atto costitutivo della societa' o associazione;
 - c) elenco nominativo dei tesserati con evidenziazione dell'handicap;
 - d) parere favorevole dell'organo federale competente;
 - e) documentazione giustificativa delle spese sostenute.
3. ___ Le societa' e le assicurazioni possono presentare, per le finalita' della presente legge, piu' domande di contributo riferite allo stesso anno finanziario.
4. ___ Nella prima applicazione della legge le domande vanno presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
Concessione ed erogazione

1. ___ I contributi di cui al precedente articolo 3 sono concessi con deliberazione della Giunta regionale che, sentita la Commissione consiliare competente individua i criteri per l'ammissione delle domande, l'assegnazione e l'erogazione dei medesimi contributi.

Art. 5
Interventi di adeguamenti

1. ___ Ai comuni singoli o associati sono concessi contributi pluriennali nelle spese necessarie per l'adeguamento delle strutture sportive alla necessita' della pratica sportiva da parte dei disabili.

2. ___ Gli impianti sportivi per la cui realizzazione sono richiesti i contributi regionali, devono essere adeguati alle finalita' indicate nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

3. ___ Le provvidenze di cui al presente articolo possono essere concesse, tramite i comuni, anche per l'adeguamento di strutture sportive private, purché gestite da società' affiliate alla competente federazione del CONI, e con attività' finalizzata esclusivamente per gli atleti disabili.

4. ___ Gli interventi di adeguamento delle strutture sportive private sono realizzati, anche in deroga alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle prescrizioni tecniche fissate con D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

5. ___ Le provvidenze di cui al comma 3 si cumulano con quelle derivanti dal riparto del fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n.13.

Art. 6
Domande

1. ___ Entro l'1 marzo di ogni anno il sindaco del comune interessato presenta alla Giunta regionale, anche per le strutture private, domanda tesa alla concessione dei contributi di cui allo articolo 5.

2. ___ Alla domanda deve essere allegata, anche in fase di istruttoria, la seguente documentazione:

- a) progetto degli adeguamenti con la relativa relazione tecnica;
- b) preventivo delle spese da sostenere e piano finanziario con il contributo regionale.

Art. 7
Concessione dei contributi

1. ___ La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera entro il 31 maggio di ogni anno la concessione del finanziamento tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili e delle disponibilita' di bilancio.

2. ___ Qualora lo stanziamento sopra indicato non risultasse interamente utilizzato alla scadenza dei termini fissati, la Giunta regionale potrà' disporre la riapertura dei termini per la richiesta dei finanziamenti.

3. ___ La mancata corrispondenza delle opere a quelle risultanti nella documentazione acquisita nella domanda comporta la revoca della concessione del finanziamento e il recupero del contributo eventualmente erogato.

Art. 8
Disposizioni finanziarie

1. ___ All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 150.000.000, si provvede con la disponibilita' esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997.

2. ___ La predetta disponibilita'

di bilancio e' autorizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3314103 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1998 con la denominazione «Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili» e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 150.000.000.

3.____ Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1998 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sara' determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la apposita legge finanziaria collegata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 24 febbraio 1998

Nistico'
